



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Ferrara, 2 Marzo 2026

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto: Ordine del Giorno contro i limiti al diritto di manifestare.

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art.20 dello Statuto comunale, il Sindaco è l'organo titolare della direzione amministrativa e di governo dell'ente;

nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;

CONCLAMATO CHE

il diritto di manifestare è garantito dall'art.21 della Costituzione la quale tutela espressamente la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero (artt. 17,19);

la giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte Costit., sent. n.1/1957; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2541/2018; Corte EDU, Handyside c. Regno Unito 1976)) stabilisce che eventuali limitazioni al diritto di manifestare siano ammissibili solo in presenza di pericolo concreto e attuale per l'ordine pubblico e che la libertà di espressione includa anche forme simboliche che possano urtare o disturbare.

ATTESTATO CHE

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 54, comma 4, con sentenza n. 115 del 2011 ha dichiarato **incostituzionale** la formulazione del potere di ordinanza, derivato dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 il quale, nella formulazione introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 125/2008, stabilisce che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti *anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento*, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Eliminando dalla novellata disposizione la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti", la Corte ha riportato il potere di ordinanza dei primi cittadini

nell'alveo originario, ovvero **nei limiti per cui non è consentita alcuna deroga a norme giuridiche e per i quali il menzionato potere può essere considerato strumento indispensabile per opporsi a situazioni di pericolo non altrimenti contrastabili.**

I presupposti delle ordinanze *contigibili e urgenti* sono rappresentati dalle situazioni di necessità di carattere eccezionale ed imprevedibile (naturali e non) che non possono essere affrontate con gli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento e che legittimano la Pubblica Amministrazione ad esercitare poteri extra ordinem.

In particolare, tali provvedimenti non possono derogare alla Costituzione ed alle norme imperative primarie, e possono essere emanate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico ("principio di legalità"). Ulteriori limiti sono stati individuati dalla giurisprudenza nell'obbligo di **motivazione e nei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'ordinanza rispetto alla situazione da disciplinare.** Tali ordinanze devono fronteggiare situazioni di necessità attuali e concrete utilizzando, se possibile, regole che tutelino l'interesse pubblico con il minor sacrificio di quello privato. **Non possono avere contenuto predeterminato.**

Il Tar Lazio - intervenuto in seguito a ordinanze di Sindaci, i quali sulla base della cosiddetta direttiva Maroni sulle manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili del 2009 avevano emesso numerose ordinanze anti-corteo - ha affermato che il diritto di riunione in luogo pubblico può essere oggetto soltanto di un divieto preventivo puntuale da parte dell'autorità, **che non è il Sindaco ma il Questore**, contro il quale deve essere peraltro possibile ricorrere.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Pretendere di individuare nuovi e generali limiti al diritto di riunione, veicolati da provvedimenti adottati in evidente spregio della riserva assoluta in materia di diritti inviolabili, *come attivarsi per definire e adottare un apposito protocollo operativo, anche in raccordo con le autorità competenti, volto a disciplinare in modo più stringente lo svolgimento delle manifestazioni politiche sul territorio comunale* - richiamato dall'ODG della Lega - altro non è che una violazione grave della Carta costituzionale".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO DELLA CITTÀ DI FERRARA

ad attenere la propria attività nei limiti della normativa succitata, in ordine al massimo rispetto della Costituzione sulla quale ha giurato nell'accettare il proprio mandato elettivo.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
Cons. Marzia Marchi

